

(N. 2405)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1952

Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 fu istituito l'Ente edilizio di Reggio Calabria, con lo scopo di costruire case economiche e popolari per il ricovero dei disastri.

In atto la materia riguardante l'Ente anzidetto è disciplinata principalmente dagli articoli 275 e seguenti del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in base ai quali l'Ente amministra il patrimonio edilizio costruito a carico dello Stato in Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908, in massima parte di proprietà del Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 276 del testo unico succitato.

All'Ente Edilizio di Reggio Calabria è stata poi affidata la gestione degli alloggi costruiti

dallo Stato in quella città per i senza tetto a seguito degli eventi bellici, a norma degli articoli 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 e 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409; tali alloggi sono di proprietà dello Stato.

È sempre stata aspirazione del comune di Reggio Calabria di assumere la diretta gestione del proprio patrimonio edilizio e di svincolarsi alquanto dalle norme vigenti che oggi appesantiscono la vita dell'Ente edilizio, allo scopo soprattutto di procurarsi, mediante il riscatto della proprietà degli alloggi da parte degli attuali assegnatari, una certa disponibilità di fondi da investire in nuove costruzioni ed allo scopo, altresì, di conseguire un incremento nei canoni di fitto, in atto ancora vincolati ai modesti aumenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677.

Un apposito disegno di legge è stato all'uopo proposto ad iniziativa dei senatori Romano e Musolino.

Al Ministero dei lavori pubblici è sembrato doversi dare una più organica soluzione del problema delle case economiche e popolari in provincia di Reggio Calabria, sulla base dei punti seguenti:

1° Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

2° Il Comune di Reggio Calabria assume la gestione, diretta o a mezzo di apposita Azienda, del patrimonio edilizio già di sua proprietà, sinora amministrato dall'Ente soppresso.

Di detto patrimonio il comune conserva la proprietà.

3° Passaggio in proprietà all'I.N.C.I.S. delle case, baracche, padiglioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato col regio decreto 28 aprile

1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

4° Costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, al quale si trasferirà la proprietà degli immobili costruiti dal soppresso ente mediante contrattazione di mutui, nonchè la gestione di tutti gli altri edifici costruiti a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei Lavori Pubblici nella provincia di Reggio Calabria per dare ricovero a persone rimaste senza tetto in conseguenza del terremoto del 1908, degli eventi bellici e di altre calamità.

5° Il Comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, tostochè sia costituito, osservano per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2^a, titolo 1°) in quanto applicabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 7 giugno 1914, n. 700 è soppresso.

Il Comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita Azienda.

Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito ai sensi del seguente articolo.

Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo o

dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente, con l'intervento dell'Intendente di Finanza e del Presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

Il Comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2^a, titolo 1^o) in quanto applicabili.

Il Comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di provvedere al completamento dell'opera di sbaraccamento della città di Reggio Calabria, comprese le frazioni, avvalendosi dei benefici accordati agli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un Commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.